



**Convenzione per l'attivazione e il funzionamento
del Corso di dottorato di ricerca in Linguistica (cicli 37°, 38° e 39°)**

tra

l'Università degli Studi di Verona, di seguito denominata "UniVR", con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, C.F. 93009870234 e P.I.01541040232, nella persona del suo Legale Rappresentante Magnifico Rettore Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona, il 30.06.1956, domiciliato per la carica presso la stessa Università, a ciò autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 23 marzo 2021;

e

La Libera Università di Bolzano, di seguito denominata "UniBZ", con sede legale in Piazza Università 1, 39100 Bolzano, codice fiscale 94060760215, rappresentata dal Presidente Prof. Dr. Ulrike Tappeiner, nata a Bolzano il 17.01.1959, a ciò autorizzato in funzione della carica ricoperta;

di seguito denominate anche "Parte o Parti" o "Ateneo o Atenei"

visti

- l'art. 4 ("Dottorato di ricerca") della Legge 210/1998, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" (nel seguito "DM n. 45/2013") e in particolare l'articolo 2, che consente alle Università di richiedere l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei e l'articolo 13, comma 4, dove si prevede che, nel caso di corsi di dottorato attivati con il contributo di più istituzioni si tiene conto, ai fini della valutazione e del finanziamento dei dottorati, dell'apporto di ciascuna alle attività del dottorato;
- il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca di UniVR (di seguito denominato "Regolamento UniVR"), emanato in conformità al D.M. n. 45/2013, con DR n. 246 del 18 gennaio 2021;

premesso che

- l'articolo 2, comma 2, lett. a) del DM 45/2013 consente alle università di richiedere l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato e delle relative sedi anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei;
- lo stesso decreto, all'art. 4, comma 2, prevede che i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio, e che per ciascun soggetto convenzionato vi sia il contributo di almeno n. 3 borse di studio per ciascun ciclo di dottorato

preso atto che

- le Parti hanno il comune interesse ad attivare in convenzione ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, lett. a) il Corso di Dottorato di Ricerca in Linguistica (nel seguito anche "Corso") per i cicli 37°, 38°, 39° e a collaborare per il relativo funzionamento;
- le Parti confermano il progetto formativo e di ricerca del Corso, come risulta dagli Allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, stabilendo: l'apporto in termini di docenza, le strutture e le attrezzature messe a disposizione da ciascuna Parte; la composizione del Collegio docenti e il piano finanziario del Corso;
- UniVR si impegna a chiedere l'accREDITAMENTO e, in caso di esito positivo, a istituire il Corso;



- UniVR provvederà all'emanazione di un bando di concorso nel rispetto del Regolamento UniVR e degli impegni assunti con la presente convenzione;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

- 1.1. Le Parti convengono di istituire ed attivare il Corso di dottorato di ricerca in Linguistica per tre cicli consecutivi – 37° (con inizio nell'a.a. 2021/2022), 38° (con inizio nell'a.a. 2022/2023) e 39° (con inizio nell'a.a. 2023/2024) - con sede amministrativa presso UniVR, e di garantirne il funzionamento sino alla conclusione degli stessi, nei termini di seguito specificati e in conformità ai vincoli posti dal DM n. 45/2013 per l'accreditamento dei corsi e delle sedi.
- 1.2. Le Parti convengono, allo scadere della presente convenzione, di rinnovarla per istituire ed attivare il Corso di dottorato di ricerca in Linguistica per tre cicli – consecutivi – 40° (con inizio nell'a.a. 2024/2025), 41° (con inizio nell'a.a. 2025/2026) e 42° (con inizio nell'a.a. 2026/2027) - con sede amministrativa presso UniBZ garantendo il funzionamento del corso sino alla conclusione dei suddetti cicli, nei termini di seguito specificati e in conformità ai vincoli posti dal DM n. 45/2013 per l'accreditamento dei corsi e delle sedi

ART. 2 – Caratteristiche del Corso

- 2.1. Per i cicli 37-39 Il Corso ha sede amministrativa presso UniVR ed è disciplinato dal Regolamento di UniVR.
- 2.2. Ciascun ciclo del Corso ha la durata di 3 anni accademici.
- 2.3. Per ciascuno dei cicli attivati, il Corso prevede un numero complessivo di posti sostenibili pari a 6; tale numero può subire variazioni a seconda delle risorse finanziarie a disposizione.
- 2.4. Le Parti si impegnano a garantire per ciascuno dei cicli attivati almeno 6 posti coperti da borsa di studio e concordano che potranno essere messi a bando posti per:
 - a) candidati senza borsa di studio (o forme di finanziamento equivalenti) nel limite massimo del 25% rispetto ai posti coperti da borsa di studio disponibili;
 - b) borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
 - c) titolari di contratto di alto apprendistato e posti riservati a dipendenti di aziende.
- 2.5. Le Parti rilasciano congiuntamente il titolo accademico di Dottore di Ricerca in "Linguistica"; il Diploma riporterà i loghi di UniVR e di UniBZ e sarà sottoscritto dai rispettivi Rettori.
- 2.6. Il Coordinatore del corso di Dottorato sarà eletto dal Collegio dei Docenti tra i membri professori di prima o seconda fascia a tempo pieno afferenti alle due Università convenzionate che sono valutati ai fini dell'accreditamento del corso, secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del DM n. 45/2013, e dal regolamento di UniVR. Il mandato del Coordinatore ha durata triennale con possibilità di rielezione per non più di un mandato ulteriore consecutivo.
- 2.7. Il Collegio dei Docenti è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari o ruoli analoghi di Enti di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati secondo quanto previsto dall'art 4 comma 1 lett a e dall'art. 6 comma 4 del DM 45/2013.
- 2.8. I membri del Collegio dei Docenti (allegato D) saranno proposti dalle Parti previo nulla osta dei Dipartimenti e/o Istituti di afferenza, tra i professori e ricercatori (o ruoli analoghi di Enti di ricerca) appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, in modo tale da garantire il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 4, c.1, lett. a) e 6 comma 4 del DM 45/2013. Il Collegio dei Docenti dovrà definire le attività formative e di ricerca, la loro organizzazione e la sede di svolgimento.

ART. 3 – Impegni delle Parti

- 3.1. UniVR, quale sede amministrativa del Corso, ha il compito di:
 - a) curare la presentazione della domanda di accreditamento del Corso e della sede, come da procedura definita dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) predisporre il bando di concorso e adempiere agli obblighi di pubblicazione;
 - c) provvedere, nel rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti come definiti dagli Allegati A, B, C e D, alla programmazione didattica del Corso;
 - d) inserire il Corso nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa dei Dottorati di ricerca, indicando la sede convenzionata;
 - e) gestire la carriera degli studenti iscritti dall'immatricolazione fino al rilascio del titolo;
 - f) predisporre il Diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca;
 - g) definire l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e curarne la riscossione;



- h) stipulare, previo parere del Collegio dei docenti e delibera degli organi competenti, Convenzioni con soggetti Pubblici e Privati, italiani o stranieri finalizzate allo svolgimento di esperienze in contesto di attività lavorative e/o prevedere periodi di stage presso detti soggetti;
- i) erogare le borse di dottorato agli aventi diritto secondo le proprie tempistiche e modalità;
- j) provvedere ad ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento del corso.

UniVR si impegna altresì a:

- a) garantire **3 borse di studio** per ciascuno dei cicli di Dottorato attivati per il periodo di vigore della presente convenzione;
- b) garantire le spese di funzionamento del dottorato pari ad € 10.000,00 per ciclo;
- c) contribuire alla docenza e al tutoraggio del Corso con riferimento alle tematiche indicate nell'allegato A, sostenendo anche i costi relativi alla mobilità dei propri docenti, in relazione alle attività del Corso;
- d) apportare le strutture e le attrezzature necessarie alle attività che si svolgono presso le proprie sedi. In particolare, deve mettere a disposizione le risorse elencate nell'allegato B – sezione UniVR.

3.2. Unibz si impegna a:

- a) garantire **3 borse di studio** per ciascuno dei cicli attivati per il periodo di vigore della presente convenzione;
- b) garantire le spese di funzionamento del dottorato pari ad € 10.000,00 per ciclo;
- c) contribuire alla docenza e al tutoraggio del Corso con le risorse elencate nell'allegato A, sostenendo anche i costi relativi alla mobilità dei propri docenti, in relazione alle attività del Corso;
- d) apportare le strutture e le attrezzature necessarie alle attività che si svolgono presso le proprie sedi. In particolare, mettendo a disposizione le risorse elencate nell'allegato B – sezione UniBZ;
- e) fornire in formato elettronico a UniVR il proprio logo ai fini della predisposizione del Diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca.

3.3. Le Parti si impegnano inoltre a:

- a) concorrere al sostegno finanziario del Corso, come specificato nell'Allegato C - Piano finanziario del corso e risorse messe a disposizione da ciascuna sede convenzionata;
- b) individuare congiuntamente i componenti del Collegio del Corso di dottorato tra i professori e ricercatori appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, in modo tale da garantire il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. n. 45/2013 e un'equilibrata presenza di docenti appartenenti a ciascun Ateneo. Il Collegio del Corso di dottorato è composto come specificato nell'Allegato D;
- c) definire congiuntamente le attività didattiche-disciplinari e di tipo laboratoriale la loro organizzazione e la sede di svolgimento;
- d) modificare secondo necessità i contenuti degli allegati A, B, C e D solo previo accordo scritto e a condizione che non venga compromessa la qualità e sostenibilità del Corso, rispetto ai requisiti per l'accreditamento;
- e) ridefinire i termini della presente convenzione qualora il Ministero dell'Università e della Ricerca non conceda l'accreditamento o lo revochi a seguito delle valutazioni annuali.

ART. 4 – Risorse finanziarie

- 4.1. UniBZ metterà a disposizione di UniVR, annualmente e per ognuno dei cicli 37°, 38° e 39°, la somma relativa al valore delle 3 borse, al finanziamento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero del dottorando pari almeno al 10% dell'importo della borsa e, a consuntivo, l'eventuale maggiorazione per l'estero, come dettagliato nell'allegato C. UniBZ si impegna inoltre a coprire gli eventuali aumenti delle borse di studio e/o eventuali maggiori oneri, derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale, previdenziale e assistenziale o di rivalutazione dell'importo della borsa.
- 4.2. In caso di revoca dell'accreditamento e della sospensione dell'attivazione dei nuovi cicli del Corso, ciascuna Parte non sarà tenuta al versamento delle quote relative alle borse dei nuovi cicli, mentre dovrà garantire, nei termini sopra descritti, i pagamenti delle annualità restanti delle borse relative ai cicli già avviati.
- 4.3. Le eventuali somme residue delle borse, per la mancata assegnazione di tutte le borse bandite o per la parziale fruizione delle borse da parte dei dottorandi, saranno restituite a UniBZ.



ART. 5 - Modalità di ammissione al Corso

- 5.1. Le modalità di ammissione al Corso sono disciplinate dal bando di concorso emanato secondo il Regolamento UniVR.
- 5.2. I dottorandi verranno inseriti nei gruppi di ricerca delle Parti in base all'afferenza del supervisore che verrà assegnato dal Collegio docenti.

ART. 6 - Disposizioni per posti finanziati da programmi di mobilità internazionale

- 6.1 Al fine di favorire la presentazione di richieste di finanziamento per l'attivazione di posti di dottorati all'interno del Corso, UniVR e UniBZ sono parimenti titolati a presentare proposte di progetto come beneficiari, a seguito di approvazione da parte del Collegio docenti.
- 6.2 In caso di posti finanziati da programmi di mobilità internazionale (es. H2020), possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti.
- 6.3 Saranno di competenza di UniVR le seguenti attività amministrative:
 - controllo degli atti interni (Collegio dei Docenti, Rettore) al fine della ammissione al Dottorato e della gestione amministrativa della carriera dei candidati assegnatari del finanziamento all'interno del Corso;
 - stampa e consegna del diploma.

ART. 7 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei dottorandi

- 7.1. In applicazione dell'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nell'Università che ospita il dottorando. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività del Dottorato sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che sarà UniVR a provvedere ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del dottorando. UniBZ si impegna a fornire UniVR le informazioni necessarie alla redazione della cartella personale di esposizione a rischio professionale del dottorando nelle effettive condizioni operative. Il personale delle parti ed i dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del Dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

ART. 8 – Coperture assicurative

- 8.1. Limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al Dottorato svolte anche presso altre strutture, UniVR garantisce ai dottorandi la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, ai sensi del D.M. 10.10.1985 "Regolamentazione della gestione per conto dello stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL" (Circolare INAIL n. 20 del 01 aprile 1987) integrata con assicurazione privata contro gli infortuni e per responsabilità civile.
- 8.2. UniVR e UniBZ garantiscono altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL al proprio personale Docente, Ricercatore e Tecnico, ai sensi del D.P.R. 1124 /1965 e del D.M. 10/10/1985 (gestione per conto dello Stato).
- 8.3. In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si conviene che l'Università presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare l'evento immediatamente nei termini e nei modi che saranno concordati in seguito tra gli uffici interessati a:
 - a. nel caso di infortunio occorso a dottorando: a UniVR
 - b. nel caso di infortunio occorso a personale dipendente: all'Università di appartenenza.
- 8.4. L'esistenza di coperture assicurative non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa.

ART. 9 - Trattamento e protezione dei dati personali

- 9.1. Nell'ambito del presente articolo, i termini hanno il significato di cui al Regolamento (EU) 2016/679 (nel prosieguo, "GDPR") ed al D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 (nel prosieguo, "Codice Privacy").
- 9.2. Ciascuna Parte nell'ambito del perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali, si impegna, quindi, ad ispirare i propri trattamenti ai principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza ed a rispettare tutte le disposizioni di Legge, regolamentari o previste dalle Autorità, manlevando esplicitamente la



rispettiva controparte da eventuali conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale che dovessero insorgere per effetto un proprio comportamento omissivo o avvenuto in violazione di disposti normativi, regolamentari o di emanazione delle Autorità.

- 9.3. Le Parti opereranno ciascuna come Titolare Autonomo del Trattamento secondo la definizione di cui all'art. 4. comma 1 punto 7) del GDPR con riferimento alle rispettive attività disciplinate dalla presente Convenzione al precedente art. 3.
- 9.4. Inoltre, ciascuna Parte tratterà in qualità di Titolare Autonomo i dati personali dei referenti e/o rappresentanti della rispettiva controparte, esclusivamente ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione della Convenzione e/o per adempiere ad obblighi di Legge, garantendo il pieno rispetto della Normativa comunitaria, nazionale e dei Provvedimenti in materia di trattamento dati. In particolare, ai fini di una maggiore efficienza operativa, ciascuna Parte si impegna a diffondere fra i propri collaboratori e Legali Rappresentanti l'informativa predisposta dalla rispettiva controparte.
- 9.5. Ciascuna Parte, infine, si impegna a comunicare tempestivamente alla propria controparte ogni eventuale data breach che possa interessare i dati personali trattati in esecuzione della presente Convenzione.

ART. 10 – Durata e spese

- 10.1. La presente convenzione, che sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale e invio a mezzo posta elettronica certificata, si intende in vigore dalla data di apposizione dell'ultima firma sino alla conclusione del percorso di Dottorato di tutti gli iscritti ai tre cicli attivati.
- 10.2. Verrà sottoposta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
- 10.3. L'imposta di bollo, sostenuta con modalità telematica, è a carico di UniVR.

ART. 11 – Normativa di riferimento

- 11.1. Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia e al Regolamento UniVR.

ART. 12 – Foro competente

- 12.1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Atenei in ordine all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, o in ordine a qualsiasi rapporto da essa derivante o con essa connesso, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Verona, 26 marzo 2021

Bolzano, _____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini

LA PRESIDENTE
Prof. Ulrike Tappeiner



ALLEGATO A - RISORSE DIDATTICHE MESSE A DISPOSIZIONE DA CIASCUNA SEDE CONVENZIONATA

Richiamati i requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di Dottorato, di cui al DM n. 45/2013 art.4 comma1 e in particolare le lettere a) e f) I che prevedono rispettivamente:

- *"la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno 16 docenti, di cui non più di 1/4 ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. (...). Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale."*
- *"la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale."*

UniVR e UniBZ

in relazione al Corso di dottorato di ricerca in Linguistica realizzato in convenzione ai sensi dell'art.2 comma 2, lett. a) del sopra citato DM n. 45/2013, come regolamentato dal presente contratto; richiamati di seguito gli obiettivi formativi del corso: il corso si propone di fornire a studenti capaci e motivati una qualificata preparazione, avviandoli alla ricerca in tutti i principali settori legati alla Linguistica

Settori scientifico - disciplinari:

L-LIN/01
L-LIN/02
L-LIN/14
L-FIL-LET/15
L-FIL-LET/09

si impegnano a supportare l'attività di ricerca e di formazione in relazione alle seguenti tematiche:

a. Area generale

Il percorso formativo riguarda una o più delle seguenti aree scientifiche caratterizzanti: Linguistica

Il corso intende promuovere una formazione di alto livello incentrata sui seguenti ambiti di ricerca, teorica e applicata: fonetica, fonologia, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica, sociolinguistica, acquisizione, linguistica computazionale, filologia germanica e romanza (con approcci metodologici sia quantitativi che qualitativi).

Gli studi si conducono principalmente negli ambiti del contatto linguistico germanico-romanzo, dei dialetti tedeschi e romanzi, delle lingue di minoranza e del multilinguismo che sono gli interessi condivisi delle tre sedi partner (Verona, Bolzano, Marburg), integrati da interessi specifici di singole sedi quali le patologie del linguaggio e la linguistica storica.



**ALLEGATO B - STRUTTURE E LE ATTREZZATURE
MESSE A DISPOSIZIONE DA CIASCUNA SEDE CONVENZIONATA**

Richiamato il requisito necessario per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di Dottorato, di cui all'art.4 comma 1, lett. e) del DM n. 45/2013 che prevede: *"la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico"*

UniVR e UniBZ

in relazione al Corso di dottorato di ricerca in Linguistica realizzato in convenzione ai sensi dell'art.2 comma 2, lett. a) del sopra citato DM n. 45/2013, come regolamentato dal presente contratto

si impegnano a mettere a disposizione le seguenti risorse:

SEZIONE UNIVERSITÀ UniVR

Laboratori	Filologia digitale: http://www.filologiadigitale.it Language, Text and Cognition: http://profs.lettere.univr.it/latec/
Biblioteche	Biblioteca centralizzata 'Arturo Frinzi'
Banche dati	tutte le banche dati accessibili attraverso la biblioteca 'Arturo Frinzi' (MLA, Jstor etc.)
Computer facilities	assistenza tecnica (polo umanistico), servizi elettronici (e-mail etc.)
Altro	

SEZIONE UNIVERSITÀ UniBZ

Laboratori	ALPS-Lab: https://alps.projects.unibz.it
Biblioteche	Biblioteca della Libera Università di Bolzano
Banche dati	Tutte le banche dati accessibili attraverso le biblioteche universitarie di Bolzano (e-books De Gruyter, Oxford Scholarship Online etc.)
Computer facilities	servizi elettronici (e-mail etc.), prestito portatile su richiesta
Altro	



**ALLEGATO C – PIANO FINANZIARIO DEL CORSO E RISORSE
MESSE A DISPOSIZIONE DA CIASCUNA SEDE CONVENZIONATA**

Per l'attivazione e finanziamento dei cicli 37°, 38° e 39° ognuna delle sedi convenzionate metterà a disposizione annualmente e per ogni ciclo, quanto segue:

- a) fondi per le spese di funzionamento del dottorato pari a € 10.000,00 per ciclo (di cui da trasferire a UniVR € 2.000);
- b) almeno tre borse di dottorato con i seguenti importi per ciascuna borsa:
 - costo unitario borsa triennale pari ad € 46.030,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
 - contributo INPS gestione separata a carico degli Atenei pari, per l'anno a 34,23% e corrispondente pertanto a € 10.505,00 che sarà eventualmente aggiornato tenendo conto delle variazioni delle aliquote contributive INPS;
 - finanziamento attività di ricerca in Italia e all'estero del dottorando pari almeno al 10% dell'importo della borsa e quantificato in € 3.070,00 (budget di ricerca, € 1.535,00 per il II anno e € 1.535,00 per il terzo anno).

UniBZ si impegna altresì a corrispondere UniVR

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale e previdenziale/assistenziale o di rivalutazione dell'importo della borsa;
- l'aumento del 50% dell'importo della borsa per periodo all'estero complessivamente non superiore 18 mesi.

Quanto dovuto per maggiori oneri o maggiorazione sarà richiesto da UniVR a conguaglio e dovrà essere versato da UniBZ entro 30 giorni dalla data della comunicazione documentata da parte di UniVR.

UniBZ verserà a UniVR le somme così come da tabella 1 di seguito riportata entro il 30 agosto di ciascun anno:

Tabella 1

	2021	2022	2023	2024	2025
37° ciclo	3 Borse 1^ annualità* + € 2.000 funzionamento	3 Borse 2^ annualità* + € 4.605 budget	3 Borse 3^ annualità* + € 4.605 budget		
38° ciclo		3 Borse 1^ annualità* + € 2.000 funzionamento	3 Borse 2^ annualità* + € 4.605 budget	3 Borse 3^ annualità* + € 4.605 budget	
39° ciclo			3 Borse 1^ annualità* + € 2.000 funzionamento	3 Borse 2^ annualità* + € 4.605 budget	3 Borse 3^ annualità* + € 4.605 budget

*oneri inclusi



ALLEGATO D – COLLEGIO DEL CORSO DI DOTTORATO IN LINGUISTICA

Richiamato il requisito necessario per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di Dottorato, di cui all'art.4 c.1, lett. a) del DM n. 45/2013 che prevede: *"la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno 16 docenti, di cui non più di 1/4 ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. (...). Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale."*

UniVR e UniBZ

in relazione al Corso di dottorato di ricerca in Linguistica, realizzato in convenzione ai sensi dell'art.2 comma 2, lett. a) del sopra citato DM n. 45/2013, come regolamentato dal presente contratto

individuano per il Collegio del Corso di dottorato i seguenti componenti:

Membri del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)

n.	Cognome	Nome	Ateneo	Dipartimento/ Struttura	Ruolo	Qualifica	SSD
1	Alber	Birgit	UniBZ	Scienze della Formazione	16	PO	L-LIN/14
2	Cipolla	Adele	UniVR	Lingue e lett. straniere	16	PO	L-FIL-LET/15
3	Cotticelli	Paola	UniVR	Culture e Civiltà	16	PO	L-LIN/01
4	Dal Negro	Silvia	UniBZ	Scienze della Formazione	16	PO	L-LIN/01
5	Delfitto	Denis	UniVR	Culture e Civiltà	16	PO	L-LIN/01
6	Rabanus	Stefan	UniVR	Lingue e lett. straniere	16	PO	L-LIN/14
7	Tomaselli	Alessandra	UniVR	Lingue e lett. straniere	16	PO	L-LIN/14
8	Videsott	Paul	UniBZ	Scienze della Formazione	16	PO	L-FIL-LET/09
9	Cantarini	Sibilla	UniVR	Lingue e lett. straniere	16	PA	L-LIN/14
10	Melloni	Chiara	UniVR	Culture e Civiltà	16	PA	L-LIN/01
11	Risse	Stephanie	UniBZ	Scienze della Formazione	16	PA	L-LIN/14
12	Vietti	Alessandro	UniBZ	Scienze della Formazione	16	PA	L-LIN/01
13	Dal Maso	Serena	UniVR	Culture e Civiltà	16	RU	L-LIN/02
14	Veronesi	Daniela	UniBZ	Scienze della Formazione	16	RU	L-LIN/01
15	Cappellotto	Anna	UniVR	Lingue e lett. straniere	16	RTD-B	L-FIL-LET/15
16	Padovan	Andrea	UniVR	Lingue e lett. straniere	16	RTD-B	L-LIN/14

Membri del collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale docente di Università Straniere)

n.	Cognome	Nome	Ruolo	Ateneo/Ente di appartenenza	Paese	Dipartimento/ Struttura	Qualifica	SSD Attribuito	Area CUN-VQR attribuita
1	Kehrein	Roland	Altro Componente	Università di Marburg	DE	Deutscher Sprachatlas	Prof. Univ. Straniera	L-LIN/14	10